

LA GIUNTA REGIONALE

- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1326, del 9 maggio 2008, riportante “Direttiva regionale in materia di impianti e attività in deroga ai fini delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’articolo 272 del d. lgs. 152/2006, e seguenti modificazioni e integrazioni, nonché per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per specifiche attività e per quelle di cui alla Parte II dell’allegato IV della Parte Quinta del d. lgs. 152/2006, e successive modificazioni – Recepimento art. 271, comma 2, d. lgs. 152/2006, e successive modificazioni;
- Richiamato il Decreto del Presidente Della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.);
- Richiamato in particolare l’articolo 7, commi 2 e 3, del citato DPR 59/2013, con il quale viene modificata la parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che riporta l’elenco degli impianti e delle attività in deroga rientranti nelle autorizzazioni in via generale ai fini delle emissioni in atmosfera;
- Preso atto che tali modificazioni, riportate nell’Allegato I al citato DPR 59/2013, trovano applicazione, per quanto concerne gli impianti e le attività in deroga sopra richiamati in esercizio alla data di entrata in vigore del DPR medesimo (13 giugno 2013), in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuata in Valle d’Aosta nella Regione, mentre le modificazioni apportate alla citata parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono vigenti per quanto concerne i nuovi impianti e attività in deroga;
- Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare, ai sensi dell’articolo 272, comma 2 del citato d.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli impianti e le attività in deroga sopra richiamati in esercizio alla data di entrata in vigore del DPR medesimo, al fine di consentire la prosecuzione delle attività in essere, tenuto conto che:
 - per quanto concerne le attività e gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 1326/2008 e che avevano l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni tecniche fissate da tale deliberazione entro il 1° settembre 2013, ma che non hanno ad oggi ancora provveduto a tale adeguamento, a tale data dovrebbero già adeguarsi alle nuove prescrizioni tecniche fissate dal citato DPR 59/2013. Considerato che la nuova normativa è entrata in vigore il 13 giugno 2013, tali imprese, di fatto non avrebbero il tempo per provvedere all’adeguamento secondo le nuove prescrizioni, che dal punto di vista tecnico risultano essere notevolmente più gravose rispetto a quelle già disciplinate con la deliberazione della Giunta regionale 1326/2008 sopra richiamata; il mancato adeguamento comporterebbe la sospensione dell’attività di tali imprese;
 - per quanto concerne le attività e gli impianti in esercizio ma autorizzati già ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale 1326/2008 e che operano in modo tecnicamente conforme alle prescrizioni fissate da tale deliberazione, in esecuzione

- delle disposizioni emanate dal citato DPR 59/2013, in mancanza di un apposito provvedimento regionale, dovrebbero presentare nuova istanza per la conferma dell'autorizzazione generale in essere e presentare un progetto di adeguamento alle nuove disposizioni tecniche riportate nel DPR sopra richiamato; la mancata presentazione della istanza comporterebbe la sospensione dell'attività in essere;
- considerato che le disposizioni nazionali sopra richiamate si applicano sino all'emanazione da parte delle Regioni delle disposizioni tecniche previste dall'articolo 272 del d.lgs. 152/2006 e che a tale fine si rende necessario adeguare le disposizioni già contenute nella deliberazione della Giunta regionale 1326/2008 come segue, al fine di evitare la sospensione dell'esercizio degli impianti e delle attività già in essere alla data di entrata in vigore del citato DPR 59/2013:
 - a) gli impianti e le attività in deroga ai fini delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 272 del d. lgs. 152/2006, e seguenti modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del DPR medesimo (13 giugno 2013) che hanno aderito all'autorizzazione generale disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 9 maggio 2008, sopra richiamata, proseguono fino alla scadenza dell'autorizzazione generale, fissata in 15 anni dalla data di rilascio, nell'esercizio delle proprie attività;
 - b) gli impianti di cui al precedente punto a) provvedono all'eventuale adeguamento strutturale e/o impiantistico secondo le prescrizioni contenute nella nuova parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificata dall'Allegato I al DPR 59/2013, **entro 5 anni** dalla data della presente deliberazione, ritenuti congrui dalla Struttura competente;
 - c) gli impianti e le attività già in esercizio alla data di approvazione delle disposizioni tecniche contenute nella deliberazione della Giunta regionale 1326/2008 assoggettate all'adeguamento impiantistico e/o strutturale da completare entro il 1° settembre 2013 e che non hanno alla data di entrata in vigore del DPR 59/2013 (13 giugno 2013) provveduto a tale adeguamento, si adeguano alle nuove disposizioni secondo le prescrizioni riportate in modo specifico per ciascun impianto o attività **entro 2 anni** dalla data di approvazione della presente deliberazione, ritenuti congrui dalla Struttura competente;
 - vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative nonché la DGR 1177/2013;
 - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
 - su proposta dell'Assessore al territorio e ambiente, Luca Bianchi;
 - ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1°) di disciplinare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto concerne gli impianti e le attività in deroga ai fini delle emissioni in atmosfera, riportate nella Parte II dell'allegato IV della Parte Quinta del citato d. lgs. 152/2006, in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente Della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (13 giugno 2013), al fine di consentire la prosecuzione delle attività in essere, integrando le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 9 maggio 2008, come segue:
- a) gli impianti e le attività in deroga ai fini delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 272 del d. lgs. 152/2006, e seguenti modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del DPR medesimo (13 giugno 2013) che hanno aderito all'autorizzazione generale disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1326/2008 sopra richiamata, proseguono fino alla scadenza dell'autorizzazione generale, fissata in 15 anni dalla data di rilascio, nell'esercizio delle proprie attività;
 - b) gli impianti di cui al precedente punto a) provvedono all'eventuale adeguamento strutturale e/o impiantistico secondo le prescrizioni contenute nella nuova parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificata dall'Allegato I al DPR 59/2013, **entro 5 anni** dalla data della presente deliberazione;
 - c) gli impianti e le attività già in esercizio alla data di approvazione delle disposizioni tecniche contenute nella deliberazione della Giunta regionale 1326/2008 assoggettate all'adeguamento impiantistico e/o strutturale da completare entro il 1° settembre 2013 e che non hanno alla data di entrata in vigore del DPR 59/2013 (13 giugno 2013) provveduto a tale adeguamento, si adeguano alle nuove disposizioni secondo le prescrizioni riportate in modo specifico per ciascun impianto o attività **entro 2 anni** dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- 2°) di recepire l'elenco di cui all'Allegato I al DPR 59/2013 che modifica la parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che le prescrizioni tecniche contenute in tale allegato sono vigenti per quanto concerne i nuovi impianti e attività in deroga, fino alla completa revisione della disciplina dell'autorizzazione generale riportata nella deliberazione della Giunta regionale n. 1326/2008;
- 3°) di stabilire che la presente deliberazione venga notificata alle imprese interessate già in esercizio alla data di entrata in vigore del DPR 59/2013, ai Comuni della Regione, alle Comunità Montane, alle stazioni forestali, alle associazioni di categoria, nonché al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione;
- 4°) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per la Regione.

IM